

CRITERI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2bis DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 GENNAIO 1991, n. 1 PER LA PROMOZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ E CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1 PREMESSA

I presenti Criteri si ispirano ad alcuni principi di carattere generale, desunti in primo luogo dal "Documento conclusivo" della Prima Conferenza Nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche - 25-26 maggio 2004, che tra l'altro recita:

"... Il concetto di salute e il benessere di ciascun individuo è legato al funzionamento umano a tutti i livelli – biologico, personale e sociale.

Questo non può essere staccato dall'ambiente in cui la persona vive. Pertanto, l'obiettivo del benessere e la promozione della salute non è solo responsabilità dei settori sanitari, ma coinvolge necessariamente l'intera esperienza della persona ed il suo ambiente.

Le caratteristiche qualitative e quantitative dei fattori ambientali (intesi come tutti gli aspetti dell'ambiente che ci circonda) hanno un impatto sul funzionamento della persona e quindi sulla partecipazione alle situazioni di vita. L'implementazione di facilitatori e la rimozione degli ostacoli da spazi, prodotti, servizi e politiche sono il presupposto per consentire il coinvolgimento di tutte le persone in tutte le aree di vita, a livello personale e sociale.

Il concetto di accessibilità – con specifico riferimento al tema delle cosiddette barriere architettoniche – appare mutevole nel tempo così come mutevoli sono i soggetti a cui si riferisce. Nel passato era riferito al “disabile standard” - per lo più identificato come il disabile motorio su sedia a ruote; successivamente è stato riconosciuto l'impatto negativo delle cosiddette barriere sensoriali e, finalmente, si comincia a studiare l'impatto dell'ambiente antropico sulle persone con disabilità intellettive e relazionali.

La sfera d'influenza del concetto di accessibilità tende nel tempo ad includere un numero di persone sempre maggiori – disabili motori, sensoriali, intellettivi e relazionali, anziani, bambini, donne in gravidanza, ...– che differiscono dallo “standard” di riferimento dei progettisti. Fino al punto che oggi appare impossibile stilare una lista esaustiva.

È necessario pensare all'accessibilità come accesso all'esperienza di vita, che significa: superare lo standard a favore della centralità della persona; superare la separazione tra corpo e mente riconoscendo che l'identità di ciascuno di noi si fonda sulle esperienze corporee ed emotive.

Progettare e pianificare l'accesso all'esperienza significa considerare l'ambiente che ci circonda come un complesso insieme di opportunità per la crescita personale e sociale di tutti gli individui..."

Dalla "Relazione finale per incarico di consulenza in materia di barriere architettoniche", redatta dall'ing. Alberto Arengi e dall'arch. Adriano Piffer, sono inoltre tratte le seguenti osservazioni:

- *“i concetti di handicap, di disabilità e di barriera architettonica hanno significati diversi tra di loro;*
- *le più recenti riflessioni teoriche hanno portato a considerare l'accessibilità come sottoinsieme dei concetti di sicurezza e comfort;*

- la “progettazione accessibile” è un requisito funzionale trasversale nell’ambito del cantiere, da considerare dalle fasi preliminari fino ai dettagli di finitura;
- l’accessibilità dei luoghi è un valore aggiunto – peraltro imposto dalla normativa – che è espressione di “cultura progettuale” e che restituisce al progettista una dimensione sociale importante;
- la normativa non va intesa in maniera strettamente prescritzionale, ma più propriamente in maniera prestazionale e come stimolo ad individuare e/o inventare soluzioni progettuali con la possibilità di dare vita a ‘nuove forme architettoniche’”.

2) DEFINIZIONI

Oggetto dei presenti Criteri è l’articolo 2bis della Legge provinciale 7 gennaio 1991 n. 1, che recita:

“Per le finalità della presente legge la Provincia promuove, organizza e finanzia attività e corsi di formazione rivolti a tecnici che operano nel settore, a insegnanti e studenti sulla base di convenzioni con le istituzioni scolastiche, a enti pubblici e alle associazioni interessate all’eliminazione delle barriere.”

In particolare, quindi, compete all’Amministrazione provinciale, oltre che promuovere, anche organizzare – sia in proprio, avvalendosi di singoli docenti cui affidare l’incarico di insegnamento, sia tramite soggetti specializzati (associazioni di settore, società ed enti specializzati, Università, Scuole di formazione, Istituti di ricerca) - e finanziare:

- attività: tutte le iniziative che possono favorire la diffusione, la discussione e l’approfondimento delle conoscenze tecniche connesse con la presenza e l’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche nell’ambiente costruito;
- corsi di formazione.

Sono destinatari delle attività e dei corsi di formazione i seguenti soggetti:

- 1) tecnici che operano nel settore: liberi **professionisti** e dipendenti da Amministrazioni ed Enti pubblici; tecnici che operano nel **mondo industriale ed artigianale; personale impegnato in attività di ricerca presso Enti ed Istituti pubblici e/o privati (quali, ad esempio, ITC-IRST);**
- 2) insegnanti e studenti;
- 3) enti pubblici ed associazioni interessati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

3) TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’

Per l’attuazione dei presenti Criteri sono individuate le seguenti attività:

a) Attività di studio, ricerca, consulenza:

- destinata ad eventuali aggiornamenti della Legge provinciale 7 gennaio 1991 n. 1 e s.m.;
- destinata alla definizione di ulteriori prescrizioni tecniche - oltre a quelle stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e con il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - volte a perseguire l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche, come previsto al comma 2 dell’art. 4 della Legge provinciale 7 gennaio 1991 n. 1 e s.m.;
- relativa all’individuazione di soluzioni tecnologiche (hardware e software) che possano risultare utili per migliorare l’autonomia, la sicurezza e la qualità della vita all’interno degli immobili e delle singole unità abitative (“domotica”) e rivolta alla realizzazione di software

che facilitino l'informazione sulle condizioni di accessibilità a luoghi, edifici, percorsi urbani;

- finalizzata alla produzione di indagini, studi, documentazione tecnica in materia di barriere architettoniche e localizzative, di accessibilità e di mobilità dei soggetti più deboli e/o con necessità speciali;

b) Attività di supporto all'attività della Struttura provinciale preposta all'attuazione degli artt. 2bis, 8 e 16 della Legge provinciale n. 1/91:

- impostazione dei corsi di formazione rivolti a tecnici che operano nel settore, a insegnanti e studenti, a enti pubblici e alle associazioni interessate all'eliminazione delle barriere, ai sensi dell'art. 2bis della L.P. 1/91, comprese le funzioni d'indirizzo e di elaborazione di proposte di formazione rivolte agli operatori;
- definizione dei criteri per la ricognizione degli edifici pubblici che richiedono la rimozione delle barriere architettoniche; effettuazione della stessa; rilevazione ed elaborazione dei dati;
- verifica periodica delle esigenze e delle problematiche in tema di barriere architettoniche;
- creazione di uno strumento per il monitoraggio delle barriere esistenti;
- elaborazione di pubblicazioni che abbiano come tema centrale l'autonomia e l'accessibilità sul territorio;
- individuazione e realizzazione di esempi emblematici di accessibilità integrale urbana ed elaborazione di strategie per una maggiore crescita culturale verso il problema della mobilità, accessibilità e fruibilità dell'ambiente.

c) Attività promozionali ed altre:

- promozione di studi, ricerche e scambi di esperienze nazionali ed internazionali sui temi dell'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche e localizzative e dell'accessibilità, per diffonderne la conoscenza attraverso corsi, seminari, convegni, pubblicazioni; promozione di iniziative di sensibilizzazione;
- attivazione di rapporti di collaborazione con centri, organizzazioni, associazioni e professionisti che operano e perseguono l'obiettivo dell'eliminazione o del superamento delle barriere architettoniche.

4) PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI CORSI DI FORMAZIONE

Al fine di corrispondere il più possibile alla necessità e volontà di assicurare un'efficace e costante azione di formazione ed informazione, oltre alle attività programmate autonomamente dall'Amministrazione provinciale, ulteriori iniziative (attività o corsi di formazione) possono essere approvate dalla Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 2bis della Legge provinciale n. 1/91 a seguito di proposte con caratteri di particolare interesse o novità, presentate dai soggetti destinatari di cui al precedente punto 2), secondo la seguente procedura:

A) Presentazione delle proposte: le proposte di iniziativa (attività o corso di formazione) devono pervenire alla Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 2bis della Legge provinciale n. 1/91 entro il 31 ottobre di ogni anno per consentire la programmazione dell'anno successivo.

B) Contenuti della proposta:

- descrizione del soggetto proponente;

- descrizione dell'iniziativa nonché delle finalità e degli obiettivi che si intendono raggiungere.

Qualora i soggetti proponenti siano interessati anche alla organizzazione e gestione delle attività e dei corsi di formazione oggetto della richiesta, e qualora i medesimi rientrino nelle tipologie di soggetti titolati alla gestione ed organizzazione delle attività e dei corsi di formazione considerati, la proposta deve anche contenere:

- indicazione di un programma di attività chiaro, comprendente: i destinatari dell'iniziativa, i tempi di attuazione, una metodologia precisa e forme di verifica e valutazione in itinere e finale, la sede ove avrà luogo l'iniziativa;
- definizione dettagliata del piano economico dell'attività di formazione proposta;
- dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante di non aver beneficiato di altre agevolazioni finanziarie (provinciali, statali, comunitarie) per la medesima iniziativa.
- eventuale individuazione di forme di partenariato con altri attori sociali (enti pubblici o del privato sociale).

In tale caso i partner devono chiaramente indicare – nelle loro lettere di impegno – il proprio accordo ed il loro coinvolgimento nell'iniziativa;

C) Valutazione delle proposte: la Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 2bis della Legge provinciale n. 1/91 attribuisce un punteggio complessivo a ciascuna proposta nel rispetto dei seguenti parametri:

- 1) livello qualitativo dell'iniziativa (interesse e rilevanza): max 25 punti;
- 2) capacità, competenze e affidabilità del soggetto proponente: max 25 punti;
- 3) ricaduta formativa ed informativa, anche considerando il livello quantitativo (numero di potenziali utenti coinvolti) dell'iniziativa: max 25 punti;
- 4) congruità dell'impegno economico con i risultati attesi: max 25 punti.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 2bis della Legge provinciale n. 1/91 determina le attività nonché il programma dei corsi di formazione da realizzare e individua – secondo le norme vigenti in materia - i soggetti ai quali eventualmente affidare la loro organizzazione e gestione. Possono essere attivati corsi di formazione anche a prescindere dalla programmazione, quando la docenza è affidata a personale interno alla Struttura medesima.

Con il medesimo provvedimento viene determinata la quota di risorse da accantonare sull'apposito capitolo di bilancio per le attività e i corsi programmati, comprese anche le risorse necessarie per il finanziamento delle iniziative proposte dai soggetti destinatari di cui al precedente punto 2).

L'organizzazione e la gestione delle attività e dei corsi di formazione può essere:

- curata direttamente dalla Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 2bis della Legge provinciale n. 1/91;
- affidata sia ad associazioni interessate all'eliminazione delle barriere architettoniche sia ad associazioni, enti o società che nell'ambito della loro attività erogano anche formazione in ambiti specifici;
- affidata ad enti o società specializzati nelle materie di volta in volta oggetto delle attività e/o dei corsi di formazione.

5) NORME PER LA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

A) Domande di ammissione

Le domande di iscrizione, formulate secondo i tempi e le modalità previsti per ciascun corso, vengono presentate al soggetto che lo organizza e lo gestisce.

Qualora il numero di candidati ad un corso si riveli superiore al numero di posti disponibili o al numero programmato, l'individuazione dei partecipanti viene effettuata in base alla data della domanda di ammissione. Ulteriori edizioni del corso possono essere organizzate previo provvedimento della Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 2bis della Legge provinciale n. 1/91, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Qualora di un corso sia organizzata una seconda edizione di approfondimento, sono accolte con priorità, in ordine di presentazione, le domande di coloro che hanno frequentato la prima edizione.

B) Organizzazione

In relazione all'argomento o agli argomenti trattati, per ogni corso può essere determinato il numero massimo di partecipanti per ogni edizione – al fine di offrire le migliori condizioni di apprendimento attraverso la possibilità di coinvolgimento diretto, di discussione di casi, di utilizzo di esperienze o quesiti proposti dai frequentanti.

I corsi di formazione possono essere organizzati come attività formative-informative generali; iniziative seminariali (workshop - convegni); corsi di formazione specifici.

Per quanto riguarda la realizzazione, possono essere adottati sistemi di formazione a distanza.

I docenti di ciascun corso devono avere specifica preparazione e conoscenza nelle materie di insegnamento previste dal programma.

Per il funzionale svolgimento dei corsi il soggetto organizzatore e gestore dovrà assicurare le adeguate risorse strutturali, le necessarie strumentazioni e gli efficaci materiali didattici, oltre agli idonei supporti tecnico-amministrativi ed organizzativi.

C) Attestato di frequenza

A conclusione di ogni corso, ai partecipanti risultati presenti almeno per il 75% del totale di ore previste sarà rilasciato un attestato di frequenza.

6) **RELAZIONE FINALE SULLE INIZIATIVE (ATTIVITA' E CORSI) REALIZZATE**

Alla conclusione di ogni iniziativa (attività e corsi) finanziata dalla Provincia e realizzata da altri soggetti dovrà essere presentata alla Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 2bis della Legge provinciale n. 1/91 una relazione finale, che descriva l'attività svolta, con particolare riferimento a:

- attività realizzate;
- tempi di realizzazione;
- metodologie di realizzazione;
- risultati raggiunti;
- attori coinvolti (partner locale, personale, volontari, beneficiari);
- eventuali metodi e strumenti di monitoraggio e valutazione finale.

Nel caso si siano verificate variazioni rispetto alle previsioni, devono essere descritte e motivate sia le variazioni stesse sia le cause.

7) TERMINI DI AVVIO, COMPLETAMENTO E RENDICONTAZIONE PER LE INIZIATIVE (ATTIVITA' E CORSI) REALIZZATE DA SOGGETTI TERZI

Ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1171 di data 10 giugno 2005, sono fissati i seguenti termini:

- a) le iniziative devono essere avviate entro 4 (quattro) mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a finanziamento;
- b) le iniziative devono essere completate entro 1 (un) anno a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a finanziamento;
- c) la rendicontazione delle iniziative deve essere presentata alla Struttura provinciale competente entro 2 (due) mesi a decorrere dalla data di completamento dell'iniziativa.

I termini di cui alle lettere a) e c) potranno essere prorogati una sola volta, per un periodo non superiore a 2 (due) mesi, in presenza di circostanze oggettive non imputabili al beneficiario, adeguatamente motivate dallo stesso.

Il termine di cui alla lettera b) potrà essere prorogato una sola volta, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, in presenza di circostanze oggettive non imputabili al beneficiario, adeguatamente motivate dallo stesso.

In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati, con provvedimento del Dirigente della Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 2bis della Legge provinciale n. 1/91 sarà disposta la revoca delle agevolazioni, con il conseguente recupero delle somme eventualmente erogate.

8) MODALITA' PER LA RENDICONTAZIONE E LA VERIFICA DELLE INIZIATIVE (ATTIVITA' E CORSI) REALIZZATE DA SOGGETTI TERZI

Valgono le norme generali in materia di rendicontazione previste dal Regolamento emanato con il D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e successive modificazioni e integrazioni.

Tutta la documentazione prodotta per l'accesso alle agevolazioni provinciali e per la relativa liquidazione è soggetta a controllo, anche a campione, secondo la normativa vigente.

9) MODALITA' DI EROGAZIONE DEI COMPENSI PER LE INIZIATIVE (ATTIVITA' E CORSI) REALIZZATE DA SOGGETTI TERZI

Il compenso viene erogato nel seguente modo:

- a) un acconto fino ad un massimo del 50% (cinquantapercento) del compenso complessivo, previa richiesta del soggetto interessato e presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'avvenuto avvio dell'**iniziativa**, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 2bis della Legge provinciale n. 1/91;
- b) il saldo ad avvenuta presentazione della rendicontazione delle iniziative finanziate, secondo le modalità previste dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. "Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati della Provincia, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23";

Alla richiesta di erogazione del saldo deve essere allegata la relazione finale di cui al precedente punto 6).

Il saldo viene liquidato **subordinatamente alla valutazione positiva della relazione finale sopraindicata, espressa dalla** Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 2bis della Legge provinciale n. 1/91 e sulla base della spesa ritenuta definitivamente ammissibile, con riserva di rideterminare in quella sede l'importo dell'intervento provinciale.